



Deliberazione n. 145/2023/PAR  
Comune di Mentana (RM)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

Franco MASSI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura d'AMBROSIO	consigliere
Ottavio CALEO	primo referendario relatore
Annalaura LEONI	primo referendario
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario
Giulia RUPERTO	referendario

nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2023

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Vista la nota n. 22331 del 25 settembre 2023, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Mentana (RM);

Vista l'ordinanza n. 60/2023, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;

Udito il relatore Ottavio Caleo;

**RITENUTO IN FATTO**

Con la nota indicata in premessa è stato trasmesso alla Sezione un quesito, formulato dal Sindaco del Comune di Mentana (RM), finalizzato a conoscere, nel caso di un Comune che abbia fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non ancora approvato, *“l’interpretazione e la corretta applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 243 bis, 243 quater, 244 e 246 del Tuel”*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è prevista dall’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 che dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo agli indirizzi e ai criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto proviene, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, dal Sindaco del Comune, che, rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 del Tuel, è l’organo istituzionalmente legittimato.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva, in considerazione della posizione di terzietà e indipendenza della Corte e al fine di preservare l’autonomia gestionale dell’ente, riguarda quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale e astratto. In tal modo, si esclude che le Sezioni regionali possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e ingerirsi nell’esercizio concreto dell’attività amministrativa che sono chiamate a controllare. La Sezione delle autonomie ha chiarito che sono escluse *“dal concetto di contabilità le richieste di parere che, pur riguardando l’interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari, sono propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica”* (n. 23/2022).

Le Sezioni riunite (n. 54/2010) hanno delineato il perimetro oggettivo della funzione consultiva, identificando una nozione dinamica di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la sana gestione finanziaria degli enti, ma anche gli equilibri

del bilancio, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, escludendo che essa possa essere estesa fino a ricomprendere *“qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”*; pertanto, il fatto che l'attività comporti, *“direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa e alle connesse scritture di bilancio”*, non è sufficiente a farla rientrare nell'ambito oggettivo della funzione consultiva della Corte.

Tale conclusione è stata confermata dalla Sezione delle autonomie che ha precisato che, affinché una richiesta di parere sia ammissibile, deve trattare una *“questione che, tendenzialmente, attenga a una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo e insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio”* (n. 3/2014; n. 17/2020/QMIG; n. 5/2022).

Premesso quanto già evidenziato dal C.A.L. del Lazio inoltrante circa la corretta applicazione del combinato delle norme relative al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto finanziario secondo le indicazioni fornite recentemente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 184/2020/PAR), l'istanza in esame, per come formulata, risulta inammissibile sul piano oggettivo in quanto l'assoluta genericità della formulazione non rende possibile individuare il dubbio ermeneutico in materia di contabilità pubblica che l'ente intende sottoporre alla Corte; ciò anche alla luce dell'ampia portata delle norme richiamate che involgono numerosi profili, sostanziali e procedurali, relativi al riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio e al dissesto finanziario.

Avuto sempre riguardo ai consolidati canoni interpretativi della giurisprudenza contabile in materia (*ex multis*, SRC Toscana, deliberazione n. 58/2018/PAR), l'istanza, tenuto conto che l'ente istante ha fatto accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, risulta inammissibile anche perché suscettibile di interferire con le numerose funzioni che l'art. 243 *quater* del Tuel demanda alla Sezione all'interno della procedura, dalla fase genetica, con l'approvazione, al monitoraggio in sede esecutiva, fino al giudizio finale sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di risanamento con la possibilità di attivare, in mancanza, la procedura di dissesto.

**P.Q.M.**

dichiarata l'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere sopra indicata,

**DISPONE**

che copia della deliberazione sia trasmessa all'ente istante e al Consiglio delle autonomie del Lazio.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

**IL MAGISTRATO ESTENSORE**

**Ottavio CALEO**



OTTAVIO CALEO  
CORTE DEI CONTI  
26.10.2023  
17:23:31  
GMT+00:00

**IL PRESIDENTE**

**Franco MASSI**



FRANCO MASSI  
CORTE DEI CONTI  
27.10.2023  
09:24:49  
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

**Aurelio CRISTALLO**



AURELIO CRISTALLO  
CORTE DEI CONTI  
27.10.2023 16:27:01 GMT+01:00